



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI UN ALBO DI AVVOCATI E PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA (Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 61 del 19/11/2024)

Art. 1 **Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Gravina di Catania (di seguito denominato "Comune"), degli incarichi legali a difesa dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione ai sensi dell'art. 2230 c.c. e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale, inteso esclusivamente quale incarico di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio, conferito dal Comune in occasione di ogni singola controversia di fronte all'Autorità Giurisdizionale e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
2. Il presente Regolamento in particolare disciplina:
 - a. la costituzione dell'Albo, i requisiti e i criteri per l'iscrizione, le modalità di utilizzo e di aggiornamento;
 - b. le modalità e i criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo.

Art. 2 **Istituzione dell'Elenco**

1. Per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale, il Comune istituisce un Elenco di Avvocati (di seguito denominato "Albo") a cui ricorrere per l'individuazione dei soggetti qualificati a cui affidare gli incarichi professionali, nel rispetto della normativa vigente, soggetto ad aggiornamento periodico a cura del 1° Servizio Amministrazione Generale.
2. L'Albo è articolato in Sezioni, come di seguito individuate:
 - **Sezione A - Contenzioso civile**: Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello e alla Corte di Cassazione;
 - **Sezione B - Contenzioso amministrativo/contabile**: incluse le Giurisdizioni Superiori;
 - **Sezione C - Contenzioso tributario**: avanti alle Corti di Giustizia Tributaria provinciali e regionali;
 - **Sezione D - Procedimenti penali**: patrocinio avanti a tutte le sezioni della giurisdizione penale, con particolare riferimento alle costituzioni di parte civile nell'interesse dell'Ente.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Art. 3

Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Albo, per gli incarichi di cui al presente Regolamento i liberi professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

Art. 4

Costituzione e aggiornamento dell'Albo

1. Il presente regolamento, con allegato Avviso Pubblico e Modello di domanda, saranno pubblicati sul sito comunale e nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti" ed "altri contenuti – dati ulteriori".
2. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco in qualsiasi momento dell'anno.
3. La domanda d'iscrizione dovrà essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in quest'ultimo caso allegando una copia del documento d'identità in corso di validità) e la stessa dovrà essere corredata dal *curriculum vitae* dell'avvocato.
4. Potranno essere richieste da parte del Comune eventuali integrazioni della documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d'iscrizione. In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
5. Il mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato ai soggetti interessati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato nella domanda d'iscrizione medesima, mentre la mancata comunicazione di esclusione entro trenta giorni avrà la valenza di comunicazione al professionista interessato dell'avvenuta iscrizione nel suddetto Albo.
6. Le domande d'iscrizione pervenute saranno esaminate e, all'esito della verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, sarà costituito o aggiornato l'Albo, iscrivendo i soggetti ammessi in ordine alfabetico nelle rispettive sezioni.
7. L'iscrizione degli avvocati nell'Albo è valida senza limiti temporali, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione di cui al successivo articolo 10 e l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento di comunicare la perdita dei requisiti di iscrizione.
8. L'elenco di professionisti già inseriti all'Albo e pubblicato nel sito dell'Ente in "Amministrazione Trasparente" nella voce "Altri contenuti" e nella sezione "Albo avvocati" resterà valido fino ai successivi aggiornamenti che avverranno almeno ogni sei mesi.

Art. 5

Requisiti e modalità di iscrizione

1. Ciascun richiedente l'iscrizione all'Albo dovrà presentare apposita istanza (**allegato 1**) con la quale rendere idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, (firmata digitalmente o sottoscritta allegando documento d'identità in corso di validità) attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati:
 - a. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. capacità a contrarre con la P.A;



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

- d. assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di cui agli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. n. 159/2011;
 - e. non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 - f. essere libero professionista;
 - g. insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi con il Comune di Gravina di Catania, compresa la pendenza di contenzioso personale, come previsto dalla normativa vigente e dal codice deontologico ed impegno a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgenza anche potenziale di una lite con il medesimo Ente o con società partecipata dallo stesso;
 - h. **assenza di rapporti in essere di patrocinio legale contro l'Ente.** Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Gravina di Catania o società partecipate dal medesimo Ente. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco;
 - i. possesso, al momento del conferimento dell'incarico, di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "*Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato*". Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione.
 - j. essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
 - k. iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati **da almeno 5 anni** per i professionisti privi dell'abilitazione al Patrocinio presso le Magistrature superiori;
 - l. non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;
 - m. aver svolto, nel triennio antecedente alla data della domanda, **almeno dieci incarichi** in attività analoghe a quelle oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione
 - n. non trovarsi nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense.
2. Il Comune si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 10.
 3. All'atto del conferimento dell'incarico potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco, laddove la validità delle stesse sia scaduta, nonché di produrre copia della polizza assicurativa per



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

- responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella domanda d'iscrizione, eventualmente chiedendo di adeguare il massimale della stessa.
4. Il professionista può richiedere l'iscrizione al massimo in due sezioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.
 5. Il professionista ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione dovesse intervenire relativamente al possesso dei requisiti di iscrizione.
 6. L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto o interesse del professionista in ordine a eventuali conferimenti di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune.
 7. La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di rotazione, trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.
 8. Il Comune di Gravina di Catania, può comunque, affidare incarichi a professionisti non iscritti all'elenco in questione, in casi particolari, nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell'Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

Art. 6 **Cancellazione dall'Albo**

1. Il Comune può disporre la cancellazione del professionista dall'Albo nel caso di:
 - a. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
 - b. venir meno dei requisiti di iscrizione;
 - c. mancata presentazione di offerta ovvero rifiuto di eseguire l'incarico, a seguito di richiesta, per tre volte in un biennio, non sorretti da giustificate ragioni;
 - d. espressa richiesta da parte del professionista.
2. Il Comune dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco, nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nonché dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali.
3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista o alla società interessata con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista o della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, il Comune procederà alla cancellazione del professionista dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

Art. 7 **Presupposti oggettivi per il conferimento di incarichi**

1. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento, devono sussistere i seguenti presupposti:
 - a. l'avvenuto accertamento preliminare dell'assenza di dipendenti con qualifica di funzionario-avvocato;



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

- b. la prestazione deve essere di natura temporanea e qualificata;
- c. devono essere preventivamente determinati o determinabili il corrispettivo, la durata e l'oggetto dell'incarico da conferire.

Art. 8

Modalità e criteri di affidamento

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi o resistere in giudizio è assunta con determina sindacale su proposta del Responsabile del servizio Affari Generali e previa relazione istruttoria del Responsabile del Servizio a cui afferisce la controversia ove sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
2. L'affidamento dell'incarico avviene nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché sui principi generali di risultato, fiducia e non discriminazione.
3. Il professionista viene individuato tra gli iscritti all'albo nella specifica sezione in base alla tipologia di giudizio, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) specificità, complessità, valore della controversia;
 - b) esperienza maturata in relazione all'oggetto dell'incarico, come documentata nel *curriculum* allegato all'istanza di iscrizione nell'albo dell'Ente;
 - c) analogia, consequenzialità o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
 - d) rotazione degli incarichi.

L'incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.

Nell'ipotesi di vertenze che implicano la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale l'incarico potrà essere affidato, eccezionalmente, anche a soggetti non compresi nell'elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;

4. Il conferimento dell'incarico professionale avverrà in forma scritta prima della costituzione in giudizio attraverso la sottoscrizione del disciplinare d'incarico meglio descritto nell'art. 8.
5. Prima del conferimento dell'incarico il professionista rilascerà dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, oltre ad un *curriculum* aggiornato, che verranno pubblicati, ai sensi di legge, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Consulenti e collaboratori".
6. Il professionista incaricato ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio soccombenza, nonché di aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copie di memorie, comparse o altra documentazione relativa al giudizio. L'Ente si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno **entro il 30 giugno** il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell'andamento della causa.



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Art. 9

Disciplinare di incarico

1. Il disciplinare, in esecuzione della determina del Sindaco, sottoscritto dal Responsabile del 1° Servizio "Amministrazione generale" e dal professionista incaricato dovrà contenere, secondo il modello di schema allegato (**All. 2**) corredato da dichiarazione in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 (**All.3**), le seguenti indicazioni:

- a) **oggetto dell'incarico** con indicazione specifica della controversia affidata al professionista cui si richiede ogni attività utile alla tutela degli interessi dell'Ente, di rappresentanza e difesa in giudizio. Il rapporto è di natura libero professionale ai sensi degli artt. 2229-2238 e ss. del codice civile. Il legale dovrà svolgere personalmente l'incarico ricevuto, non potrà delegare terzi senza il preventivo consenso nelle forme di legge da parte dell'Ente, fatte salve le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
- b) **l'entità del compenso professionale;**
- c) **obblighi del professionista di:**
 - ✓ comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico la stima del rischio soccombenza, da aggiornare ogni anno entro il 30 giugno sulla base dello sviluppo della controversia;
 - ✓ aggiornare il Comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l'attività svolta e allegando, in formato elettronico, copie di memorie, comparse o altra documentazione relativa al giudizio. L'Ente si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di chiedere copia integrale del fascicolo di causa;
 - ✓ fornire nell'ambito dell'incarico, senza compensi aggiuntivi, pareri scritti in ordine ad una eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale della controversia, nonché previa autorizzazione da parte dell'Ente, proporre eventuali transazioni;
 - ✓ fornire all'Ente all'esito del giudizio un parere motivato sulla opportunità o meno di impugnazione dei provvedimenti all'esito del contenzioso assegnato o resistere nei gradi successivi di giudizio.

Art. 10

Compenso

1. Il compenso sarà concordato con il professionista, nei limiti dei parametri minimi di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022;
2. Le modalità utilizzate per la determinazione del compenso all'atto del conferimento del primo incarico dovranno essere tenute ferme anche in relazione ad eventuali, ulteriori gradi del giudizio rispetto ai quali l'incarico venga eventualmente confermato per assicurare continuità della linea difensiva.
3. Il corrispettivo così definito deve intendersi onnicomprensivo e null'altro verrà riconosciuto dall'Amministrazione ad eccezione di:
 - accessori di legge (IVA e CPA);
 - spese anticipate per conto dell'Amministrazione e documentate (a titolo esemplificativo si vedano: diritti di notifica, contributo unificato, spese registrazione atti);
 - rimborso spese forfetarie nella misura massima del 15% del compenso totale delle prestazioni, come previsto dall'art. 2, comma 2 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
4. Non ammesso il rimborso delle spese di trasferta.
5. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello concordato, il compenso è comunque dovuto nei limiti di quanto pattuito nel disciplinare di incarico. Nel caso che l'avvocato incaricato, per conto ed in



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

nome dell'Ente e senza ulteriore compenso per l'attività di recupero crediti, provvederà all'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, allo stesso sarà riconosciuta la differenza dell'importo tra quanto riscosso e quanto pattuito. Qualora l'importo liquidato in sentenza sia inferiore a quello concordato col disciplinare d'incarico, si riterrà dovuta la somma precedentemente concordata col professionista.

6. Il Comune può autorizzare il legale alla distrazione in suo favore delle spese legali liquidate in sentenza a favore dell'Ente e a carico di parte soccombente. In tale ipotesi il legale dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta riscossione, per consentire agli uffici competenti gli adempimenti contabili consequenziali.
7. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica, da intendersi ricompresa nella somma preventivata, per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
8. Il Responsabile del procedimento provvederà all'impegno di spesa e alle relative liquidazioni.
9. Al professionista verrà corrisposto un anticipo nella misura del 25% dell'onorario concordato, dopo la costituzione in giudizio. Il saldo dell'onorario pattuito verrà liquidato al professionista alla conclusione del giudizio ed entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il professionista è tenuto a presentare copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio.
10. In caso di revoca del mandato da parte del Comune o di rinuncia allo stesso da parte del professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio, in riferimento all'attività trattata di cui alle quattro fasi del D.M. 55/2014 e s.m.i., al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate.
11. Al professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento.

Art. 11

Transazione delle controversie

1. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente.
2. Il legale dell'Ente è tenuto ad inviare una relazione circa l'andamento processuale alla fine di ogni fase del giudizio, e circa l'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Il legale incaricato è tenuto ad esprimere, altresì, la propria valutazione in ordine all'opportunità dell'eventuale transazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 il legale, dovrà predisporre uno schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificarne la coerenza qualora lo stesso sia trasmesso da controparte. Lo schema prodotto, formerà oggetto di proposta di deliberazione dell'organo collegiale.

Art. 12

Tutela della privacy

1. Il Comune, con riferimento ai dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e delle modifiche apportate dal D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in qualità di titolare del trattamento dei



COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

dati forniti per l'iscrizione all'Elenco, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'Elenco e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati a cura del Responsabile del servizio Affari Generali sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Art. 13 **Pubblicità**

Il presente regolamento, compreso l'allegato "A" denominato "Schema di domanda di inserimento all'Albo", che ne costituisce parte integrante, acquisita l'esecutività della delibera di adozione, verrà pubblicato in copia all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale – approvate con R.D. 16.3.1942, n. 262 – e dell'art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo.

Art. 14 **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.